



Pavullo nel Frignano, li 23.04.2021.

ORDINANZA N. 24

OGGETTO: CANTIERI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI – PROGETTO ANNUALITÀ 2020. LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- **Premesso** che tratti di diverse strade comunali nel Capoluogo e Frazioni dovranno essere interessati da lavori di sistemazione e miglioramento con rifacimento di pavimentazioni, ripristino del corpo stradale a seguito movimenti franosi, rifacimento di fognoli stradali, manutenzioni o miglioramento opere accessorie, manutenzioni di marciapiedi, banchine stradali, parcheggi, piazze, ecc., come individuato nel progetto definitivo ed esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 88/2020 e come da Determinazione di affidamento dei lavori n. 439/2020;

- **Premesso** che nei prossimi giorni è previsto l'avvio dei lavori medesimi, con progressivo interessamento di tratti di viabilità comunale;

- **Accertato** che, a tutela della pubblica incolumità e per ragioni operative si rende necessario istituire, in funzione delle esigenze di cantiere, limitazioni al transito e alla sosta quali: - transito a senso unico alternato, da regolamentarsi con segnaletica, movieri o impianto semaforico, - divieto di transito a tutti i mezzi e pedoni, - divieti di sosta, - limitazioni alla velocità, ecc. sulle strade interessate dai lavori, fino al termine dei lavori. Tali limitazioni saranno applicate all'occorrenza, di volta in volta, con esposizione della relativa segnaletica stradale;

- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ai Decreti del Sindaco n. 6/2019 e n. 7/2019 di conferimento di incarichi;

**Ordina**

I seguenti provvedimenti limitazioni al transito e alla sosta se e quando occorrenti, esecutivi per il tempo di esposizione della relativa segnaletica a norme del C.d.S.: - transito a senso unico alternato a mezzo segnaletica, movieri, o impianto semaforico, - divieto di transito di tutti i mezzi e pedoni nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e, se occorre, h 24, compreso giorni festivi, - divieto di sosta con rimozione forzata e spese a carico dei trasgressori, all'occorrenza, - limitazioni di velocità se e nella misura occorrente, da valersi per tutti i mezzi a decorrere dall'inizio lavori e fino al termine dei medesimi interessanti progressivamente diverse strade o tratti di strade comunali delle Frazioni e del Capoluogo e loro pertinenze, come da progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 88/2020. Comunque il presente provvedimento è da intendersi esecutivo al momento e per la durata dell'esposizione della relativa segnaletica. In caso di necessità (tempi tecnici di esecuzione e maturazione delle opere, situazioni di pericolo, ecc.) le limitazioni di cui sopra possono essere estese h 24, compreso giorni festivi.

In funzione delle necessità operative, l'efficacia della presente potrà essere sospesa e riattivata senza ulteriore provvedimento ordinario: pertanto la validità della presente è da intendersi per la durata dei lavori in premessa (prevista per circa 1 anno); sarà pure possibile parcellizzare le aree interessate dai divieti in relazione alle esigenze di cantiere. Dalla presente ordinanza sono esclusi i mezzi della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori, dei fornitori di materiali e prestazioni d'opera e del personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori. Quando occorrente potrà essere apposta idonea segnaletica di preavviso di interruzione stradale ad inizio e fine strada oltre ai segnali in loco e alle chiusure all'altezza dei cantieri, conformemente alle norme del C.d.S. e sui cantieri temporanei e mobili. In funzione delle esigenze manutentive, di eventuali situazioni non preventivate che comportino necessità di intervento e di possibili varianti e perizie suppletive al progetto approvato, ci si riserva di estendere la presente anche a tratti di altre arterie stradali oltre a quelle indicate nel progetto approvato. Quindi la presente ordinanza è da intendersi applicabile per la durata temporale di esecuzione dell'appalto dei lavori di che trattasi, compreso eventuali perizie.

**Demanda**

1. Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità e all'impresa esecutrice dei lavori l'apposizione di idonea segnaletica consequenziale alla presente, compreso, se necessario, preavvisi di limitazioni al transito, ecc.; 2. Alle imprese esecutrici dei lavori l'apposizione ed il mantenimento della segnaletica consequenziale alla presente;

**Avverte**

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.; Si notifici: mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione della prescritta segnaletica in loco;

**Avverte altresì**

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.